



Giurisprudenza di interesse della Corte costituzionale, della Corte di Giustizia UE e della Cassazione, Sezioni unite, a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

Corte di Cassazione – Sezioni Unite

La Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi, nel caso di specie, di momento successivo alla stipula di un contratto di diritto privato, e non della stipula

[Cass. Civile, S.U. ordinanza 9 marzo 2018, n. 5788, Pres. Vivaldi, Rel. Cirillo](#)

Regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del [Tar Toscana, sez. III, 9 dicembre 2016, n. 1623](#) – Inadempimenti contrattuali

In tema d'appalto di opera pubblica, la controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, afferendo esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cfr. anche [Cass., Sez. Un., ordinanza 3 maggio 2017, n. 1070](#)).

La giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche in relazione alle possibili patologie negoziali, siano esse originarie o sopravvenute; né la P.A. ha la possibilità, una volta che il vincolo contrattuale è stato perfezionato, di sottrarsi al medesimo con una manifestazione unilaterale di volontà (in senso conforme v. anche [Cass., Sez. Un., ordinanze 8 luglio 2015, n. 14188](#), e [15 giugno 2017, n. 14859](#)).

Allo stesso modo sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia concerna le modalità di adempimento del contratto concluso tra le parti a seguito di aggiudicazione della procedura di appalto pubblico (la fattispecie aveva ad oggetto il servizio di rimozione dei veicoli all'interno dell'Ospedale Careggi di Firenze; la parte ricorrente, in particolare, lamentava il grave inadempimento dell'Azienda ospedaliera rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, nonché la violazione degli obblighi di

correttezza e buona fede e, sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni).

La Corte di Cassazione conferma la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si tratti di azione, ovvero inerzia, non riconducibile in alcun modo all'esercizio di un pubblico potere

[Cass. Civile, S.U. ordinanza 9 marzo 2018, n. 5790, Pres. Vivaldi, Rel. Cirillo](#)

Ricorso per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio da [Tar Lazio, Roma, sez. II, 8 agosto 2017, n. 9265](#)).

Nella **materia urbanistica ed edilizia** la **giurisdizione esclusiva** del giudice amministrativo si fonda su un **comportamento della P.A.** (o del suo concessionario) **che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca**, in base alla norma attributiva, **in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario**, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, **al raggiungimento del risultato da perseguire** ([Sezioni Unite, ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2052](#)). **In altri termini**, non basta la sussunzione della vicenda nell'ambito generale della materia suindicata, ma **occorre che si faccia in concreto questione delle modalità di esercizio del potere pubblico** spettante all'amministrazione stessa (in tal senso è anche [l'ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2482](#), a proposito di risoluzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione di un impianto sportivo).

Nel caso in esame la domanda giudiziale, che individua il *petitum* (alla stregua della quale la giurisdizione deve essere determinata), è volta all'accertamento del diritto di proprietà sul bene oggetto di cessione gratuita da parte dei privati in favore del Comune di Roma, cessione che gli attori ritengono inefficace in base ad un comportamento negativo o omissivo del Comune. Si tratta, in definitiva, del mero accertamento della mancata verifica di una condizione sospensiva al cui verificarsi le parti avevano rimesso il perfezionamento dell'effetto negoziale; cioè di accertare soltanto l'esistenza di un comportamento (omissivo) del Comune di Roma cui si collega il riconoscimento della permanenza, in capo agli attori, della proprietà sull'area oggetto della cessione gratuita, senza che ciò comporti la prospettazione di una violazione degli obblighi della P.A. né la lesione di un interesse pubblico connesso all'acquisto.

Normativa di Interesse

[Decreto Ministero Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14](#)

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/2018